



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

AREA POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA SINDACALE N. 33 / 20/03/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M DELL'08/03/2020, 09/03/2020 E 11/03/2020 IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA ED ALLA GESTIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

**IL SINDACO**

PREMESSO che l'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha portato all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 ed 11 marzo 2020, che si sono connotati, tra l'altro, per aver imposto sull'intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

RICHIAMATI l'art. 2 del D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 che vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, lettera d), del D.P.C.M. in data 8 marzo, secondo il quale lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammesse a condizione che sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;

ATTESO che lo svolgimento di attività fisica all'aperto costituisce motivo di aggregazione in cui non risulta possibile garantire il rispetto della necessaria distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici, di perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica provvedendo a limitare la mobilità delle persone motivate unicamente dallo svolgimento di attività sportiva o motoria ovvero per la gestione degli animali domestici;

VALUTATA la sussistenza delle condizioni di necessità e di urgenza, che fondano l'adozione del presente provvedimento, di vietare su tutto il territorio comunale l'attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico od aperto al pubblico anche in quanto non rispondente a comprovate ed indifferibili esigenze primarie di necessità in relazione al contesto sopra specificato e di limitare gli spostamenti per la gestione degli animali domestici;

VISTO gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

**ORDINA**

- di vietare lo svolgimento di attività sportiva e motoria, ivi comprese le passeggiate, in luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale;
- di limitare lo spostamento per la gestione degli animali da domestici, disponendo la possibilità di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza dei proprietari nel raggio di 400 metri, fatto salvo il raggiungimento dell'area cani più

vicina secondo il percorso più breve.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e durata fino al 25 marzo 2020 e per tutto il periodo di vigenza delle norme emergenziali stabilite dai decreti governativi adottati per fronteggiare il contagio da Covid-19.

Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 300 euro a un massimo di 500 euro, secondo le procedure e le norme della legge n. 689 del 24.11.1981

#### **DISPONE**

A) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

B) la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- Prefetto di Verona
- Polizia Locale di Valeggio sul Mincio
- Stazione Carabinieri di Valeggio sul Mincio.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Lì, 20/03/2020

**I L SINDACO**  
**GARDONI ALESSANDRO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)